



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 2392 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1.
- iii. la Legge Regionale n. 33 del 16.4.1985 s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente.
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali.
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento.
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa.
- viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri.
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024.

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027).
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario.
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027).
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale".
- ii. la L. n. 241/1990 s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- iii. il D.P.R. n. 59 del 15.03.2013 recante "La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 04.04.2012".
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 03.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)".
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)".

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di rifiuti:

- i. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi.
- ii. il D.M. n. 127 del 08.06.2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
- iii. il D.M. n. 350 del 21.07.1998 recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il comma 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di

ciascun anno nonché il comma 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

- iv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”.
- v. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
- vi. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- vii. il D.M. n.69 del 28.03.2018 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- viii. il D.M. n. 127 del 08.06.2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144)”.
- ix. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”.
- x. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.
- xi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA.
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024.
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”.

Rammentato che con provvedimento prot n. 45306 del 10.07.2019 l'impresa Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c., rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2003 e dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero ubicato in via Malamocco 94 in comune di Venezia.

Dato atto che:

- i. con istanza recepita al prot. n. 16688 del 13.03.2025 la suddetta impresa ha chiesto la modifica del citato provvedimento per l'adeguamento dello stesso al D.M. 127/2024.
- ii. con nota prot. n. 22237 del 02.04.2025 la Scrivente ha chiesto, al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata, il completamento della documentazione allegata alla istanza di cui sopra.
- iii. con nota recepita al prot. n. 26962 del 24.04.2025 l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta.
- iv. con nota prot. n. 29468 del 06.05.2025 la Scrivente ha trasmesso, per il seguito di competenza, copia dell'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Valutazione Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17.02.2025 precisando che nel caso in cui il richiesto parere non pervenisse entro 30 giorni dal ricevimento, lo stesso sarebbe stato considerato favorevole.
- v. con nota prot. n. 30083 del 08.05.2025 la Scrivente comunica che l'istanza di modifica è stata accolta e che la suddetta modifica.
- vi. con la medesima nota di cui al punto precedente si comunica altresì, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento d'ufficio per l'aggiornamento dell'autorizzazione prot. n. 45306 del 10.07.2019.

Verificato che la Regione Veneto non si è espressa in relazione all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Valutazione Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17.02.2025.

Considerato che i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06.
- nulla osta di cui all'art. 8 della L. n. 447/95.

Considerato che l'impianto ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015 ed in particolare in area di vincolo assoluto UNESCO "Venezia e la sua Laguna".

Verificato tuttavia che l'istanza di cui trattasi non prevede alcun aumento del perimetro dell'area interessata dall'impianto e che pertanto non è in contrasto con le normative di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti.

Dato atto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n.19735227 emessa da UnipolSai Assicurazione S.p.A. con scadenza il 04.08.2034.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazione ambientali.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza Esterno.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 05.09.2025, risulta rispettato

DETERMINA

1

che il provvedimento prot. n. 45306 del 10.07.2025 è sostituito dal presente.

2

che ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 – art. 6 è adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c., con sede legale ed impianto in via Malamocco 94 in comune di Venezia per l’adeguamento normativo dell’attività di recupero di rifiuti al DM 127/2024 “*Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale – End of Waste – Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 – Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152*”.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

3

che l’autorizzazione rilasciata ha validità fino al 10.07.2034 e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

4.1 Emissioni in atmosfera

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – art. 281 comma 1 lett. a) e 269 comma 8 alla continuazione delle emissioni esistenti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell’Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
- b) l’impianto di frantumazione deve essere dotato di idoneo sistema di bagnatura mediante nebulizzazione d’acqua.
- c) i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli dei materiali già trattati e l’intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni dei rifiuti inerti da demolizione e del conglomerato bituminoso, devono essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d’acqua che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi.
- d) nella fase di stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a trattamento e delle materie prime secondarie da essi derivate, devono essere presenti barriere arboree e/o protezioni frangivento perimetrali in corrispondenza dei cumuli di materiali sfusi. L’altezza di tali barriere dovrà essere almeno due metri maggiore dell’altezza dei cumuli stessi.
- e) nella movimentazione dei materiali polverulenti si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato.
- f) deve essere presente un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’impianto per evitare il trascinarsi delle polveri.

4.2 Rifiuti

La ditta è iscritta al n. **605** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi. La ditta deve svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05.02.98 smi, del D.M. 69/2018 e del D.M. 127/2024;
- della planimetria allegata;
- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Tipologia DM. 05.02.1998 smi	Normativa per la cessazione della qualifica di rifiuto	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
150106	Imballaggi in materiali misti	R13	1.1		5	120
170107	Cemento					
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 – R5	7.1	D.M. 127/2024	476	7140
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 – R5	7.6	D.M. 69/2018 - D.M. 127/2024	84	588
170201	Legno	R13	9.1		5	
Quantitativo istantaneo totale di stoccaggio					570	
Quantità totale annua trattata						8618

- La ditta è tenuta al pagamento **entro il 30 aprile** di ciascun anno dei diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, previsti dal D.M. 350/98. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione.
- I cessati rifiuti ottenuti dai processi di recupero devono avere caratteristiche conformi al D.M. 127/2024 e D.M. 69/2018. Copia della suddetta normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- Ai sensi dell'art. 14bis comma 7 del D.L. 101/ 2019, come convertito con L. 128/2019, l'impresa dovrà presentare istanza di aggiornamento alla Scrivente **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La

mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà la automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti senza ulteriori comunicazioni.

- E' fatto salvo l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26 - bis comma 4 del D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. 132/2018.

Garanzie finanziarie

- a) L'efficacia dell'iscrizione al Registro è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2024 e citate in premessa.
- b) L'impresa è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento una appendice alla fideiussione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2024, in recepimento della presente autorizzazione secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- c) Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**.
- d) Al fine di attestare l'efficacia dell'iscrizione al suddetto Registro la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione

4.3 Impatto acustico

Con prot. n. 36234 del 04.06.2019 è stato acquisito il nulla osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio ed il nuovo gestore, per il tramite del SUAP competente, ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Scrivente Amministrazione. anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune di Venezia per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'Arpav U.O Supporto ai Controlli Ambientali

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente